

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE. INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE (I.S.E.E.)**

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale
n. 47 del 28/09/2016

*REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.
INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)*

Comune di Rubano PD

Premessa

ART. 1 – FUNZIONE DEL COMUNE – OBIETTIVI

ART. 2 – DESTINATARI

ART. 3 – FINALITA' DEGLI INTERVENTI

ART. 4 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

ART. 5 – REDDITI DA NON CONSIDERARE AI FINI ISEE

ART. 6 – PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E COMPETENZA ORGANIZZATIVA

ART. 7 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 8 – NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

ART. 9 – PRESA IN CARICO E PROGETTUALITA'

ART. 10 – PRESTAZIONI SOCIALI PER L'INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE

ART. 11 – PRESTAZIONI SOCIALI UNA TANTUM

ART. 12 – PRESTAZIONE SOCIALE PER SPESE SANITARIE

*ART. 13 – PRESTAZIONE SOCIALE PER FREQUENZA SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL
TERRITORIO O PER FREQUENZA DEL NIDO COMUNALE E DI EVENTUALI NIDI
CONVENZIONATI CON IL COMUNE*

*ART. 14 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO SOCIALE, TELESOCCORSO-
TELECONTROLLO*

*ART. 15 – SERVIZIO DI REFEREZIONE SCOLASTICA – CRITERI DI ASSEGNAZIONE PASTI GRATUITI
E/O EVENTUALI TARIFFE AGEVOLATE LEGATE ALL'ISEE*

ART. 16 – CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE

ART. 17 – MOTIVI DI ESCLUSIONE E CRITERI ULTERIORI E AGGIUNTIVI

*ART. 18 – ULTERIORE MOTIVO DI ESCLUSIONE O REVOCA DELLA PRESTAZIONE PER OMESSE O
FALSE DICHIARAZIONI DEI RICHIEDENTI*

ART. 19 – PARENTI OBBLIGATI

ART. 20 – CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI ED AUTOCERTIFICAZIONI

ART. 21 – NORME FINALIZZATE AD ASSICURARE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

ART. 22 – ABROGAZIONI

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE

Legenda

CAF: Centri di Assistenza Fiscale

CASF: Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare

c.c.: codice civile

C.C.: Consiglio Comunale

D.Lgs.: Decreto Legislativo

DPCM: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

DSU: Dichiarazione Sostitutiva Unica

GC: Giunta Comunale

INPS: Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale

IRPEF: Imposta sul reddito delle Persone Fisiche

ISE: Indicatore della Situazione Economica

ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente

ISP: Indicatore della Situazione Patrimoniale

ISR: Indicatore della Situazione Reddittuale

PAI: Progetto Assistenziale Individualizzato

SAD: Servizio di Assistenza Domiciliare

ss.mm.ii.: successive modificazioni integrazioni

ULSS: Unità Locale Socio - Sanitaria

UVMD: Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Premessa

Il presente regolamento disciplina l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate a favore di cittadini residenti, che si trovano in situazioni di disagio temporaneo o permanente. Tale intervento economico sarà determinato in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del relativo nucleo familiare, alla luce di quanto disposto dal DPCM 159/2013 e ss.mm.ii.- "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" - nonché dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 e ss.mm.ii.- "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159" - , nel rispetto delle direttive sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., come integrato, nei casi previsti dal presente regolamento, dal progetto individualizzato di assistenza.

Art. 1

Funzione del Comune – Obiettivi

Il Comune di Rubano, sulla base della legislazione nazionale e regionale, con il presente regolamento stabilisce, integrando quanto già disciplinato in diversi provvedimenti comunali, i requisiti per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, non destinate alla generalità della popolazione o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate condizioni economiche dei beneficiari, al fine di:

- a) tutelare e sostenere il nucleo familiare o la singola persona attraverso l'attuazione di un programma generale finalizzato a rimuovere le cause del disagio familiare o personale;
- b) promuovere l'uniformità e l'equità degli interventi mediante l'adozione dell'ISEE, ossia dello strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Il presente regolamento ha vigenza sul territorio del Comune di Rubano.

Art. 2

Destinatari

I destinatari delle prestazioni sociali agevolate, di cui al presente regolamento, sono tutti i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente a Rubano, che si trovino in una condizione di disagio socio-economico, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condizione economica inferiore ai limiti previsti dal presente regolamento per le diverse prestazioni sociali agevolate;
- b) possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, da parte dei cittadini stranieri;
- c) iscrizione al Centro per l'Impiego da parte di tutti i componenti il nucleo privi di occupazione e ritenuti in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo, qualora per l'accesso si faccia riferimento all'ISEE del nucleo familiare.

Art. 3

Finalità degli interventi

Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale e del superamento del bisogno espresso, e devono essere attivati come parte di un processo di accompagnamento e di sostegno sociale ai singoli e alle famiglie, laddove l'insufficienza del reddito, determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

In particolare, in favore delle famiglie con difficoltà temporanee, tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà contingenti delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

Gli interventi del presente regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei famigliari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Art. 4

Indicatore della situazione economica

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Per ottenere la prestazione sociale agevolata i richiedenti devono presentare istanza presso il settore competente per materia allegando l'attestazione ISEE rilasciata dai CAF. Per agevolare l'istruttoria i richiedenti la prestazione sociale agevolata possono inoltrare anche la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presentata al CAF.

L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale di cui all'articolo 4 del DPCM n. 159/2013 (ISR), e successive modificazioni ed integrazioni, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale di cui all'articolo 5 del DPCM n. 159/2013 (ISP) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Redditi da non considerare a fini ISEE

La normativa nazionale che definisce nel complesso l'ISEE, prevede anche i redditi del nucleo che non concorrono a comporre l'ISEE; tali redditi sono, fatte salve ss.mm.ii.:

- le esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi;
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi;
- le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
- le prestazioni sociali che sono erogate a titolo di rimborso spese, poiché assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura di beni e/o servizi quali nello specifico:
 - Titoli sociali ed altre erogazioni monetarie alla famiglia finalizzate all'assistenza a

- non autosufficienti,
- prestazioni sociali a disabili per la “Vita indipendente”,
 - prestazioni sociali per l’abbattimento di barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto sociale, sempre che la prestazione sociale sia erogata a fronte di rendicontazione delle spese sostenute;
- rimborsi spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni.
- trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse le carte di debito) percepiti a fronte della condizione di disabilità e qualora non rientranti nel reddito complessivo ai fini Irpef.

Art. 6

Prestazioni sociali agevolate e competenza organizzativa

L’istruttoria del procedimento di erogazione di prestazioni sociali agevolate è seguita dal settore comunale competente per materia.

Per prestazioni sociali agevolate s’intendono una erogazione di denaro e/o di beni materiali oppure un’esenzione o riduzione del corrispettivo/tariffe di determinati servizi comunali.

Le prestazioni sociali, oggetto del presente regolamento, sono erogate nei limiti delle risorse finanziarie allo scopo destinate dal bilancio di previsione.

Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà prevalentemente temporanee, da realizzarsi di norma all’interno di un progetto personalizzato che deve mirare all’autonomia dell’utenza. In tale ipotesi, il settore competente può valutare l’erogazione di somme in anticipazione per far fronte a necessità di carattere eccezionale, per un importo non superiore al 50% della prestazione sociale concessa; le erogazioni d’urgenza vengono eseguite dall’economista comunale su richiesta del responsabile del procedimento, vistata dal Responsabile dell’Area di competenza.

Art. 7

Ambito di applicazione

Il presente regolamento, si riferisce ai servizi e prestazioni, offerti dal comune, di seguito riportati:

A - servizi e prestazioni sociali

1. Erogazione di prestazioni sociali:
 - a) per integrazione del minimo vitale,
 - b) una tantum,
 - c) per assistenza sanitaria,
 - d) per integrazione retta asilo nido,
 - e) per integrazione retta scuola dell’infanzia,
2. tariffe per servizio di trasporto sociale legate all’ISEE.

B - servizi e prestazioni sociosanitari

1. tariffe per prestazioni di assistenza domiciliare legate all’ISEE,
2. tariffe per telesoccorso- telecontrollo legate all’ISEE.

C - servizi socio educativi, educativo scolastici e prestazioni per il diritto allo studio

1. Se offerti in sede di gara per la gestione del servizio di refezione scolastica,

assegnazione pasti gratuiti per i residenti del territorio che frequentano le scuole dell'infanzia statale, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale e/o tariffe per servizio refezione scolastica legate all'ISEE.

Art. 8

Norme per l'accesso ai servizi e alle prestazioni

In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'ISEE.

La presentazione dell'ISEE è condizione vincolante per l'accesso alle prestazioni di cui all'art. 7, anche nel caso che la prestazione poi sia erogata in esenzione e/o con la tariffa massima, ossia non può essere attivato un servizio, neppure per controllo sociale, fatti salvi i casi espressamente previsti nel presente regolamento, senza la presentazione dell'ISEE o non può essere data facoltà all'utente di scegliere se corrispondere la tariffa massima per non presentare l'ISEE. Conseguentemente, le istanze di richieste di prestazioni agevolate senza aver allegato l'attestazione ISEE non verranno prese in considerazione.

La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo, salvo altro termine previsto dalla normativa.

Di norma le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico.

Le agevolazioni concesse per servizi non legati al calendario scolastico ma all'anno solare, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31.12 dell'anno in cui è stata concessa la prestazione. Per l'anno solare successivo il richiedente dovrà presentare una nuova dichiarazione ISEE, presentata dopo il 15 gennaio dell'anno di riferimento: le agevolazioni, in tal caso, per il primo periodo dell'anno saranno comunicate a conguaglio.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A dell'art. 7 punto 1 lettere a), b) e c), e punto 2 deve essere utilizzato l'ISEE ordinario, per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., fatto salvo per le prestazioni sociali una tantum per far fronte ad una spesa imprevista e eccezionale relativa ad un minore del nucleo, per spese sanitarie relative a minorenni, per trasporto sociale relativo ad un minore, dove in questi casi, se il minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore col quale convive, si farà riferimento all'ISEE ordinario di tale nucleo, fatto ulteriormente salvo quanto previsto all'articolo 7 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii..

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco B dell'art. 7, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'articolo 6 del DPCM 159/2013 (ISEE ristretto, riferito al nucleo composto da beneficiario, coniuge e dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3 oppure facoltà per il beneficiario di presentare l'ISEE ordinario). Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato facendo riferimento al nucleo familiare dei/l genitori/e col quale convive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 del DPCM e ss.mm.ii..

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco C dell'art. 7 e alle prestazioni di cui all'elenco A, punto 1, lettere d) ed e) (per integrazione alle rette per asilo nido e scuole dell'infanzia), l'ISEE è calcolato facendo riferimento al nucleo familiare dei/l

genitori/e col quale convive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 del DPCM e ss.mm.ii.. Successivamente all'ammissione agevolata ai servizi che seguono l'anno solare e/o un calendario scolastico, non è più consentito richiedere un'ISEE aggiornata e, di conseguenza, rideterminare le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto nel comma seguente del presente articolo.

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno.

L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ad eccezione dei 4 mesi precedenti alla scadenza della prestazione (es. per prestazioni relative all'anno solare entro settembre) ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal secondo mese dalla presentazione della nuova DSU.

L'ISEE corrente può essere presentata una sola volta nell'anno.

Poiché l'ISEE corrente vale solo 2 mesi dalla presentazione della sua DSU, si prevede che le prestazioni erogate in base ad esso non necessitano di un nuovo ISEE corrente ogni 2 mesi, ma proseguono sino alla naturale scadenza, salvo obbligo del beneficiario di presentare nuovo ISEE se sono intervenute ulteriori variazioni consistenti migliorative.

I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 7, elenco A punto 1, ed elenco C punto 1 sono specificati nel presente regolamento. I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 7 elenco A punto 2 ed elenco B punto 1, se non specificati nel presente regolamento, sono contenuti e/o integrati nei vigenti regolamenti comunali relativi agli stessi servizi e prestazioni. I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 7, elenco B punto 2 sono definiti dalla Regione Veneto e il comune definisce la politica tariffaria.

Art. 9

Presa in carico e Progettualità

Per i soggetti di cui all'art. 2, l'attivazione della prestazione sociale, di cui all'articolo 7, lettera A, punto 1, lettere a, b, d ed e (integrazione del minimo vitale, una tantum, integrazione retta asilo nido, integrazione retta scuola dell'infanzia) è vincolata alla presa in carico del caso, sulla base della elaborazione di un progetto, che potrà essere integrato, per quanto possibile, con la rete dei servizi e del privato sociale.

La presa in carico si articola in tre fasi:

- a) una fase di valutazione preliminare con la quale il servizio competente provvederà ad acquisire tutte le informazioni utili alla valutazione della richiesta, anche attraverso lo strumento della visita domiciliare; questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
- b) la predisposizione di un progetto individualizzato che preveda un ruolo attivo, ovvero l'assunzione di precisi compiti, impegni, e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti il nucleo familiare, finalizzato al superamento della condizione di bisogno (il progetto non potrà avere durata superiore a 12 mesi);
- c) la verifica e la valutazione degli impegni assunti dalla persona e/o dai componenti il nucleo familiare e degli esiti dell'intervento.

A conclusione del progetto, e comunque trascorsi 12 mesi, la situazione di bisogno dovrà

essere rivalutata. Si dovrà procedere a detta rivalutazione anche prima della conclusione del periodo stabilito di erogazione della prestazione sociale, qualora siano mutate le condizioni economiche del beneficiario.

In caso di inadempienza rispetto agli eventuali impegni assunti dal richiedente e/o dalla famiglia, come indicati nel progetto individualizzato, la prestazione sociale potrà essere sospesa o revocata.

Per situazioni eccezionali che versano in stato di cronicità, per le quali non sia possibile esperire una qualsiasi forma di progettualità, l'attivazione della prestazione sociale non è vincolata alla predisposizione di una progettualità.

Art. 10 **Prestazioni sociali per integrazione del minimo vitale**

Le prestazioni sociali per integrazione del minimo vitale sono uno strumento di supporto alla famiglia che si trovi in una condizione economica tale da non poter provvedere al soddisfacimento delle necessità primarie, quali l'acquisto di beni di prima necessità o la prestazione di servizi di prima necessità (acqua, luce, gas).

La concessione della prestazione sociale per l'integrazione al minimo vitale è vincolata, salvo per i casi di cronicità, alla elaborazione di un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) con il servizio sociale, cui il singolo e/o la famiglia aderiscono attivamente assumendosi l'obbligo di rispettare gli impegni presi con la formale accettazione del progetto medesimo.

Per poter accedere all'intervento, il soggetto dovrà fare richiesta presentando apposito modulo predisposto dal settore competente. A tale modulo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- se cittadino straniero, possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; tutti i componenti del nucleo preso in considerazione per l'ISEE dovranno dimostrare tale requisito;
- documentazione attestante l'iscrizione al Centro per l'Impiego da parte di tutti i componenti il nucleo privi di occupazione e ritenuti in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo;
- attestazione ISEE in corso di validità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- indicazione dell'attività lavorativa svolta dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare (es. busta paga, disoccupazione, cassa integrazione etc); si precisa che concorrono alla formazione del reddito le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica; nel caso di convivenze anagrafiche deve essere assunto quale nucleo quello così definito:
 - a) nucleo familiare composto da una o più persone legate da vincoli di parentela o di affinità,
 - b) stabile convivenza di una coppia e loro ascendenti o discendenti;
- altri emolumenti percepiti a vario titolo, da altri Enti o soggetti;
- regolare contratto di locazione e documentazione attestante la regolarità o meno dei pagamenti, se il richiedente è in locazione;
- eventuale contratto di mutuo e documentazione attestante la regolarità dei versamenti;
- eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria da parte

dell'Assistente Sociale di riferimento per area.

L'ISEE del nucleo familiare mensile (ISEE nucleo familiare / 12) non può essere uguale o superiore all'importo della pensione minima INPS mensile dell'anno di riferimento rapportato al numero dei componenti del nucleo, ossia il minimo vitale mensile del nucleo (a titolo esemplificativo, vedi schema sottostante valevole per l'anno 2016):

n. componenti	Parametro nucleo	Minimo vitale mensile del nucleo
1	1	€ 501,89
2	1,57	€ 788,00
3	2,04	€ 1.024,00
4	2,46	€ 1.235,00
5	2,85	€ 1.430,00

Il parametro del nucleo è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

La soglia ISEE di ammissione alla prestazione sociale e i criteri/quantificazione della prestazione possono essere modificati con successiva deliberazione di Giunta Comunale.

In ogni caso, il versare del nucleo in una condizione economica di livello inferiore a quello di autosufficienza economica di cui al presente articolo non costituisce, in alcun caso, titolo per aver diritto a prestazioni sociali da parte del Comune ai sensi del presente regolamento, e pertanto lo stesso ha esclusiva valenza di mero indicatore di supporto per l'assistente sociale che è responsabile del procedimento.

Il contributo mensile erogabile sarà dato dalla differenza tra il minimo vitale mensile del nucleo e l'ISEE mensile. Tale contributo non sarà mai superiore a 600,00 € mensili e non potrà mai essere erogato al nucleo un contributo annuo superiore a 4.800,00 €, e, ad ogni modo, tenuto conto delle risorse disponibili.

Per situazioni eccezionali, di seguito riportate, l'accesso alle condizioni agevolate può essere valutato non utilizzando l'ISEE, tenuto conto della difficoltà per il soggetto/nucleo di presentare tale attestazione, e contestualmente attivando la procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno o del tutore:

- situazioni che versano in stato di cronicità per le quali non sia possibile esperire una qualsiasi forma di progettualità,
- situazioni di necessità di tutela attestata in sede di UVMD.

In tale ipotesi potrà essere erogata la prestazione sociale di cui alla tabella soprariportata, tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare e dei limiti di cui al comma 6 del presente articolo.

Art. 11 Prestazioni sociali una tantum

Per prestazioni sociali una tantum si intendono quelle erogazioni economiche per far fronte a situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono temporaneamente in modo grave l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona o nei casi in cui si renda necessario intervenire per il conseguimento di finalità volte a salvaguardare minori, o soggetti deboli o volti comunque ad evitare l'aggravamento di situazioni sociali già

precarie o che potrebbero essere compromesse.

Costituisce un supporto una tantum di norma non ripetibile nell'arco dello stesso anno solare per lo stesso genere di spesa.

La concessione della prestazione sociale una-tantum è vincolata, salvo per i casi di cronicità, alla elaborazione di un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI), cui il singolo e/o la famiglia aderiscono attivamente assumendosi l'obbligo di rispettare gli impegni presi con la formale accettazione del progetto medesimo.

Per poter accedere all'intervento, il soggetto dovrà fare richiesta presentando apposito modulo predisposto dal settore competente. A tale modulo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- se cittadino straniero, possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; tutti i componenti del nucleo preso in considerazione per l'ISEE dovranno dimostrare tale requisito;
- documentazione attestante l'iscrizione al Centro per l'Impiego da parte di tutti i componenti il nucleo privi di occupazione e ritenuti in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo;
- attestazione ISEE in corso di validità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- indicazione dell'attività lavorativa svolta dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare (es. busta paga, disoccupazione, cassa integrazione etc); si precisa che concorrono alla formazione del reddito le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica; nel caso di convivenze anagrafiche deve essere assunto quale nucleo quello così definito:
 - a) nucleo familiare composto da una o più persone legate da vincoli di parentela o di affinità,
 - b) stabile convivenza di una coppia e loro ascendenti o discendenti;
- altri emolumenti percepiti a vario titolo, da altri Enti o soggetti;
- regolare contratto di locazione e documentazione attestante la regolarità o meno dei pagamenti, se il richiedente è in locazione;
- eventuale contratto di mutuo e documentazione attestante la regolarità dei versamenti;
- eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria da parte dell'Assistente Sociale di riferimento per area.

L'ISEE del nucleo familiare mensile (ISEE nucleo familiare / 12) non può essere uguale o superiore all'importo della pensione minima INPS mensile dell'anno di riferimento rapportato al numero dei componenti del nucleo, ossia il minimo vitale mensile del nucleo (a titolo esemplificativo, vedi schema sottostante valevole per l'anno 2016):

n. componenti	Parametro nucleo	Minimo vitale mensile del nucleo
1	1	€ 501,89
2	1,57	€ 788,00
3	2,04	€ 1.024,00
4	2,46	€ 1.235,00
5	2,85	€ 1.430,00

Il parametro del nucleo è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

La soglia ISEE di ammissione alla prestazione sociale e i criteri/quantificazione della prestazione possono essere modificati con successiva deliberazione di Giunta Comunale.

In ogni caso, il versare del nucleo in una condizione ISEE di livello inferiore a quella prestabilita di cui al presente articolo non costituisce, in alcun caso, titolo per aver diritto a prestazioni sociali da parte del Comune ai sensi del presente regolamento, e pertanto lo stesso ha esclusiva valenza di mero indicatore di supporto per l'assistente sociale responsabile del procedimento.

Tali prestazioni sociali sono, di norma, erogate per le seguenti finalità:

- spese per trasloco o per il rimpatrio: sarà erogata una prestazione sociale pari al 90% della spesa documentata;
- acquisti di beni di prima necessità (es. cambio ruote macchina necessaria per andare a lavoro, materiale scolastico e libri in assenza di altre prestazioni sociali da parte di soggetti terzi): sarà erogata una prestazione sociale pari all'80% della spesa documentata;
- acquisti di servizi di prima necessità (es. assicurazione macchina necessaria per andare a lavoro): sarà erogata una prestazione sociale pari all'80% della spesa documentata; solo nelle ipotesi di prima necessità quale il riacciamento eccezionale dell'utenza dell'acqua per motivi igienico sanitari, indipendentemente dalla composizione del nucleo, e il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas in presenza di soggetti da tutelare quali minori e/o disabili, sarà erogata una prestazione sociale pari al 100% della spesa documentata;
- spese per la frequenza di corsi di formazione e/o di riqualificazione professionale finalizzati ad intraprendere un'attività lavorativa che permetta il raggiungimento dell'autonomia economica della persona, che ha perso il lavoro o che è alla ricerca di una occupazione: sarà erogata una prestazione sociale pari all'80% della spesa documentata;
- spese legali per l'avvio della procedura della nomina dell'Amministratore di Sostegno, quando si ravvisi la necessità e l'urgenza di tutelare un soggetto debole in presenza di una situazione di grave pregiudizio: sarà erogata una prestazione sociale pari al 100% della spesa documentata;
- spese relative all'accudimento dei figli, quando sostenere tale onere consente ai genitori di mantenere/intraprendere un'attività lavorativa e non sia stato possibile accedere ai servizi del territorio e non ci sia la possibilità di aiuto da parte di parenti: sarà erogata una prestazione sociale pari all'80% della spesa documentata;
- spese per la frequenza dei Centri estivi per permettere ai genitori di mantenere l'attività lavorativa o per problemi di salute dei genitori e/o che non permettono la presenza dei genitori (es. genitore ricoverato) e comunque in assenza di parenti in grado di accudire i bambini: sarà erogata una prestazione sociale pari all'80% della spesa documentata; sarà possibile erogare una prestazione sociale pari al 100% della spesa documentata qualora l'intervento sia relativo ad uno specifico progetto di tutela del minore per il quale sia stata effettuata UVMMD e dal verbale sia attestata la necessità di tutela del minore, o si sia in attesa di decreto da parte del Tribunale per i Minorenni;
- quota di partecipazione alle gite scolastiche al fine di garantire la socializzazione dei bambini e spese per abbonamento per trasporto scolastico: sarà erogata una prestazione sociale pari al 100% della spesa documentata;

- spese per situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali o incidenti fortuiti: sarà erogata una prestazione sociale pari al 100% della spesa documentata;
- scelta da parte del servizio sociale di erogare una prestazione sociale una tantum al posto di erogare una prestazione sociale ad integrazione minimo vitale, al fine di non alimentare nel nucleo una visione assistenzialistica e per un importo più basso di quello che sarebbe erogato con l'erogazione di cui al precedente articolo.

Non è previsto il pagamento né il rimborso di tasse e/o tributi.

L'importo massimo erogabile a titolo di prestazione sociale "una tantum" (inteso come somma dei contributi eventualmente concessi per le diverse tipologie di spesa elencate ai precedenti commi) non potrà mai essere superiore a € 3.000,00 annui.

La prestazione sociale erogata non potrà comunque superare la spesa per cui la medesima è concessa, spesa, che dovrà essere adeguatamente documentata.

L'erogazione di tali prestazioni sociali è subordinato all'assenza di eventuali altri finanziamenti disposti da altre norme per sostenere la famiglia, fatto salvo che l'importo finanziato sulla base di dette norme risulti più basso rispetto alla prestazione sociale che sarebbe stata erogata dal Comune. In tale ipotesi il Comune può intervenire erogando una prestazione sociale per la differenza.

Art. 12

Prestazione sociale per spese sanitarie

Le prestazioni sociali di cui al presente articolo sono finalizzate al rimborso totale o parziale delle spese sanitarie sostenute, in conformità alla prescrizione del medico di base o dello specialista convenzionato con l'ULSS, da soggetti che non possono beneficiare dell'esenzione prevista per il tipo di patologia e che versano in situazioni di grave disagio socio economico tale per cui il relativo onere incide in misura rilevante sulla loro situazione economica, con la conseguenza che la mancata erogazione potrebbe comportare il mancato utilizzo dei farmaci o presidi sanitari o il destinare al soddisfacimento dei bisogni minimi essenziali risorse inferiori al necessario.

Per poter accedere all'intervento, il soggetto dovrà fare richiesta presentando apposito modulo predisposto dal settore competente. A tale modulo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- se cittadino straniero, possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; tutti i componenti del nucleo preso in considerazione per l'ISEE dovranno dimostrare tale requisito;
- documentazione attestante l'iscrizione al Centro per l'Impiego da parte di tutti i componenti il nucleo privi di occupazione e ritenuti in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo;
- attestazione ISEE in corso di validità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- indicazione dell'attività lavorativa svolta dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare (es. busta paga, disoccupazione, cassa integrazione etc); si precisa che concorrono alla formazione del reddito le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica; nel caso di convivenze anagrafiche deve essere assunto quale nucleo

quello così definito:

a) nucleo familiare composto da una o più persone legate da vincoli di parentela o di affinità,

b) stabile convivenza di una coppia e loro ascendenti o discendenti;

- altri emolumenti percepiti a vario titolo, da altri Enti o soggetti;
- regolare contratto di locazione e documentazione attestante la regolarità o meno dei pagamenti, se il richiedente è in locazione;
- eventuale contratto di mutuo e documentazione attestante la regolarità dei versamenti;
- eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria da parte dell'Assistente Sociale di riferimento per area.

La prestazione sociale di cui al presente articolo può essere concessa solo nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare mensile (ISEE nucleo familiare / 12) non sia uguale o superiore all'importo della pensione minima INPS mensile dell'anno di riferimento, aumentato del 20%, rapportato al numero dei componenti del nucleo, ossia il minimo vitale mensile, aumentato del 20%, del nucleo (a titolo esemplificativo, vedi schema sottostante valevole per l'anno 2016):

n. componenti	Parametro nucleo	Minimo vitale mensile + 20%
1	1	€ 602,27
2	1,57	€ 945,60
3	2,04	€ 1.228,80
4	2,46	€ 1.482,00
5	2,85	€ 1.716,00

Il parametro del nucleo è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

La soglia ISEE di ammissione alla prestazione sociale e i criteri/quantificazione della prestazione possono essere modificati con successiva deliberazione di Giunta Comunale.

In ogni caso, il versare del nucleo in una condizione ISEE di livello inferiore a quella prestabilita di cui al presente articolo non costituisce, in alcun caso, titolo per aver diritto a prestazioni sociali da parte del Comune ai sensi del presente regolamento, e pertanto lo stesso ha esclusiva valenza di mero indicatore di supporto per l'assistente sociale responsabile del procedimento.

La prestazione sociale erogabile sarà data dalla differenza tra il minimo vitale mensile del nucleo, aumentato del 20%, e l'ISEE mensile. In ogni caso le prestazioni sociali sopra disciplinate possono essere concesse, in misura non superiore al 100% della spesa sostenuta o da sostenersi fermo restando che, in tutti i casi, la spesa sostenuta o da sostenersi dovrà essere documentata, presentando copia della prescrizione medica con allegato lo scontrino fiscale (o la ricevuta relativa al pagamento delle visite) contenente il codice fiscale della persona e/o dei componenti il nucleo familiare richiedenti la prestazione sociale, di data non anteriore a sei mesi.

La prestazione sociale può essere, altresì, concessa per cure di natura odontoiatrica e trattamenti ortodontici, mai di natura estetica, ove l'incidenza di dette spese risulti di

importo rilevante rispetto alla situazione economica del richiedente. Ai fini della valutazione dell'onere della spesa si considerano esclusivamente i tariffari ed i preventivi dell'ULSS 16; si potranno considerare preventivi di dentisti privati solo nell'ipotesi che si dimostri, con documentazione, che il preventivo del professionista privato è più basso del preventivo, conforme al tariffario regionale, del dentista in regime di convenzione. Confermato il criterio di accesso alle prestazioni di cui sopra, in tale fattispecie sarà erogata una prestazione sociale fino al 70% della spesa documentata, e comunque un importo mai superiore a € 2.000,00 annui.

L'erogazione di tali prestazioni sociali è subordinato all'assenza di eventuali altri finanziamenti disposti da altre norme per sostenere la famiglia, fatto salvo che l'importo finanziato sulla base di dette norme risulti più basso rispetto alla prestazione sociale che sarebbe stata erogata dal Comune. In tale ipotesi il Comune può intervenire erogando una prestazione sociale per la differenza.

Art. 13

Prestazione sociale per frequenza scuole dell'infanzia paritarie del territorio o per frequenza del nido comunale e di eventuali nidi convenzionati con il comune

Le prestazioni sociali di cui al presente articolo sono concesse con la finalità di consentire ad entrambi i genitori di mantenere/intraprendere un'attività lavorativa e non sia possibile far fronte all'accudimento dei figli con l'aiuto di parenti. A tal fine sarà concordato con il servizio sociale un apposito "Progetto Assistenziale Individualizzato" (PAI), cui la famiglia aderisce attivamente assumendosi l'obbligo di rispettare gli impegni presi con la formale accettazione del progetto medesimo.

Per poter accedere all'intervento, il soggetto dovrà fare richiesta presentando apposito modulo predisposto dal settore competente. A tale modulo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- se cittadino straniero, possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; tutti i componenti del nucleo preso in considerazione per l'ISEE dovranno dimostrare tale requisito;
- documentazione attestante l'iscrizione al Centro per l'Impiego da parte di tutti i componenti il nucleo privi di occupazione e ritenuti in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo;
- attestazione ISEE in corso di validità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- indicazione dell'attività lavorativa svolta dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare (es. busta paga, disoccupazione, cassa integrazione etc); si precisa che concorrono alla formazione del reddito le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica; nel caso di convivenze anagrafiche deve essere assunto quale nucleo quello così definito:
 - a) nucleo familiare composto da una o più persone legate da vincoli di parentela o di affinità,
 - b) stabile convivenza di una coppia e loro ascendenti o discendenti;
- altri emolumenti percepiti a vario titolo, da altri Enti o soggetti;
- regolare contratto di locazione e documentazione attestante la regolarità o meno dei pagamenti, se il richiedente è in locazione;
- eventuale contratto di mutuo e documentazione attestante la regolarità dei

versamenti;

- eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria da parte dell'Assistente Sociale di riferimento per area.

La prestazione sociale di cui al presente articolo può essere concessa solo nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare mensile (ISEE nucleo familiare / 12) non sia uguale o superiore all'importo della pensione minima INPS mensile dell'anno di riferimento, aumentato del 20%, rapportato al numero dei componenti del nucleo, ossia il minimo vitale mensile del nucleo, aumentato del 20% (a titolo esemplificativo, vedi schema sottostante valevole per l'anno 2016):

n. componenti	Parametro nucleo	Minimo vitale mensile + 20%
1	1	€ 602,27
2	1,57	€ 945,60
3	2,04	€ 1.228,80
4	2,46	€ 1.482,00
5	2,85	€ 1.716,00

Il parametro del nucleo è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

La soglia ISEE di ammissione alla prestazione sociale e i criteri/quantificazione della prestazione possono essere modificati con successiva deliberazione di Giunta Comunale.

In ogni caso, il versare del nucleo in una condizione ISEE di livello inferiore a quella prestabilita di cui al presente articolo non costituisce, in alcun caso, titolo per aver diritto a prestazioni sociali da parte del Comune ai sensi del presente regolamento, e pertanto lo stesso ha esclusiva valenza di mero indicatore di supporto per l'assistente sociale responsabile del procedimento.

La prestazione sociale mensile erogabile sarà data dalla differenza tra il minimo vitale mensile, aumentato del 20%, del nucleo e l'ISEE mensile. Tale contributo non dovrà ad ogni modo essere mai superiore al 90% della retta mensile.

Nel caso in cui tale prestazione sia erogata con la finalità di intraprendere un'attività lavorativa, e di fatto l'attività lavorativa non si sia attivata entro 10 mesi, la prestazione sociale non sarà più confermata per gli anni successivi.

La prestazione sociale di cui al presente articolo, potrà essere altresì concessa ai minori appartenenti a nuclei familiari che non rientrano nelle soglie di ISEE sopra rappresentate, solo qualora vi sia un progetto di tutela del minore per il quale sia stata effettuata UVMD e dal verbale sia attestata la necessità di frequenza all'asilo nido o alle scuole dell'infanzia paritarie del territorio, o si sia in attesa di decreto da parte del Tribunale per i Minorenni. In tale ipotesi potrà essere concessa una prestazione sociale pari al 100% della retta di frequenza.

L'erogazione di tali prestazioni sociali è subordinato all'assenza di eventuali altri finanziamenti disposti da altre norme per sostenere la famiglia, fatto salvo che l'importo finanziato sulla base di dette norme risulti più basso rispetto alla prestazione sociale che

sarebbe stata erogata dal Comune. In tale ipotesi il comune può intervenire erogando una prestazione sociale per la differenza.

Art. 14

Servizio di assistenza domiciliare, Trasporto sociale, telesoccorso-telecontrollo.

I servizi in oggetto, oltre a quanto definito nel presente regolamento, sono disciplinati dal vigente Regolamento dei servizi di assistenza domiciliare, pasti a domicilio e mobilità debole (SAD e trasporto sociale), dalla normativa regionale per quanto concerne il servizio di telesoccorso- telecontrollo, e dall'annuale delibera di giunta comunale di approvazione delle tariffe dei servizi individuali con la quale vengono definiti i criteri e le soglie ISEE e le relative tariffe di riferimento.

Si precisa che, anche nell'ipotesi di assegnazione della prestazione sociale in esenzione per controllo sociale, dovrà essere presentato l'ISEE del nucleo, ai sensi di quanto previsto all'art. 7, per poter proseguire con l'istruttoria. Solo nel caso in cui la persona/nucleo non sia in grado di produrre l'attestazione ISEE, ma si rilevi la necessità di controllo sociale ai fini della tutela del soggetto, si potrà attivare il servizio di assistenza domiciliare attivando contestualmente la procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno o del tutore.

Art. 15

Servizio di refezione scolastica – criteri di assegnazione pasti gratuiti e/o eventuali tariffe agevolate legate all'ISEE

Per l'anno scolastico 2016/2017 si procederà all'assegnazione dei pasti con le modalità definite negli indirizzi propedeutici all'approvazione della regolamentazione sperimentale dell'ISEE approvati con la deliberazione di GC n. 67 del 23/06/2015.

Dall'anno scolastico 2017/2018 gli eventuali pasti gratuiti messi a disposizione in sede di gara dalla ditta erogatrice del servizio di refezione scolastica, saranno assegnati sulla base delle modalità definite nel presente articolo.

Il 70% degli eventuali pasti gratuiti messi a disposizione in sede di gara dalla ditta erogatrice del servizio di refezione scolastica, saranno assegnati a seguito di pubblicazione di apposito bando annuale che prevede l'inoltro delle istanze entro il termine perentorio definito con determinazione del Responsabile competente, comunque entro dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Ai soggetti selezionati saranno assegnati n. massimo di 100 pasti per l'anno scolastico di riferimento (per una finalità di corresponsabilità del nucleo), e comunque fino ad esaurimento della disponibilità. I soggetti saranno selezionati sulla base dei criteri sotto riportati.

Priorità agli iscritti alla scuola dell'obbligo e, successivamente alla scuola d'infanzia in ordine decrescente di età, sulla base dei seguenti parametri:

1. Nuclei familiari mono genitoriali il cui genitore lavori con orario incompatibile con l'orario scolastico a tempo normale, in ordine crescente di ISEE del nucleo familiare mensile (ISEE nucleo familiare / 12) che, ad ogni modo, non potrà essere uguale o superiore all'importo della pensione minima INPS mensile dell'anno di riferimento,

- rapportato al numero dei componenti del nucleo, ossia il minimo vitale mensile del nucleo.
2. Nuclei familiari, con ISEE del nucleo familiare mensile inferiore (ISEE nucleo familiare / 12) al minimo vitale mensile del nucleo:
 - 2.1 entrambi i genitori che lavorano con orario incompatibile con l'orario scolastico a tempo normale, in ordine crescente di ISEE.
 - 2.2 nuclei familiari con uno o entrambi i genitori del minore in possesso di certificazione di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa media, o grave, o di non autosufficienza, documentata dal “verbale di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità”, in ordine crescente di ISEE; il genitore che non possiede la certificazione di invalidità dovrà prestare però attività lavorativa in orario incompatibile con l'orario scolastico a tempo normale.
 3. Nucleo familiare, con ISEE del nucleo familiare mensile inferiore (ISEE nucleo familiare / 12) all'importo della pensione minima INPS mensile dell'anno di riferimento, aumentato del 20%, rapportato al numero dei componenti del nucleo, ossia il minimo vitale mensile, aumentato del 20%, del nucleo qualora il bambino/ragazzo che usufruisce del servizio di refezione scolastica presenta una disabilità grave o di non autosufficienza, in ordine crescente di ISEE; tale parametro è applicato, nel caso di presenza di entrambi i genitori, con almeno un genitore che lavora con orario incompatibile con l'orario scolastico a tempo normale, nel caso di presenza di un unico genitore (nucleo monogenitoriale), indipendentemente dall'orario di lavoro di quest'ultimo.

Per poter accedere all'intervento, il soggetto dovrà fare richiesta presentando apposito modulo predisposto dal settore competente. A tale modulo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- se cittadino straniero, possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; tutti i componenti del nucleo preso in considerazione per l'ISEE dovranno dimostrare tale requisito;
- eventuale “verbale di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità”
- attestazione ISEE in corso di validità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

I Servizi sociali, senza bando ma su espressa valutazione sociale, potranno assegnare i pasti eventualmente avanzati dopo l'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti e il 30% degli eventuali pasti gratuiti messi a disposizione in sede di gara dalla ditta erogatrice del servizio di refezione scolastica di cui al primo comma e fino ad esaurimento della disponibilità, ed eventualmente anche senza corresponsabilità dell'utente, ossia per tutto l'anno scolastico nelle ipotesi di seguito riportate.

1. Al di là dell'ISEE posseduto (che dovrà comunque essere presentato per poter proseguire l'istruttoria), alunni, per i quali è attestata la necessità di frequenza del tempo pieno con pasto, al fine di tutelare il minore sulla base del verbale della UVMD dell'ULSS n. 16, in ordine di arrivo al protocollo dell'istanza da parte del nucleo;
2. priorità agli iscritti alla scuola dell'obbligo e, successivamente alla scuola d'infanzia

in ordine decrescente di età, sulla base del seguente parametro:

- nuclei familiari, con ISEE del nucleo familiare mensile inferiore (ISEE nucleo familiare / 12) al minimo vitale mensile del nucleo, con progettualità sottoscritta per l'a.s. di riferimento con il Servizio sociale per consentire al genitore/i di trovare un lavoro, in ordine crescente di ISEE. Per la valutazione, si terrà conto anche delle progettualità già attivate nell'a.s. precedente e si terrà conto delle istanze pervenute da nuclei familiari che non hanno aderito alle progettualità proposte anche in passato per migliorare la condizione economica del nucleo.

Per poter accedere all'intervento, il soggetto dovrà fare richiesta presentando apposito modulo predisposto dal settore competente. A tale modulo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- se cittadino straniero, possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; tutti i componenti del nucleo preso in considerazione per l'ISEE dovranno dimostrare tale requisito;
- attestazione ISEE in corso di validità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- per l'ipotesi punto 2, documentazione attestante l'iscrizione al Centro per l'Impiego da parte di tutti i componenti il nucleo privi di occupazione e ritenuti in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo;
- indicazione dell'attività lavorativa svolta dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare (es. busta paga, disoccupazione, cassa integrazione etc); si precisa che concorrono alla formazione del reddito le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica; nel caso di convivenze anagrafiche deve essere assunto quale nucleo quello così definito:
 - a) nucleo familiare composto da una o più persone legate da vincoli di parentela o di affinità,
 - b) stabile convivenza di una coppia e loro ascendenti o discendenti;
- per l'ipotesi punto 2, altri emolumenti percepiti a vario titolo, da altri Enti o soggetti;
- per l'ipotesi punto 2, regolare contratto di locazione e documentazione attestante la regolarità o meno dei pagamenti, se il richiedente è in locazione;
- per l'ipotesi punto 2, eventuale contratto di mutuo e documentazione attestante la regolarità dei versamenti;
- eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria da parte dell'Assistente Sociale di riferimento per area.

La soglia ISEE di ammissione alla prestazione sociale potrà essere modificata con successiva deliberazione di Giunta Comunale. Sempre con deliberazione di Giunta comunale potranno essere definiti i criteri di accesso e la quantificazione della prestazione nell'ipotesi di previsione di tariffe agevolate legate all'ISEE.

Art. 16 Contributo per affido familiare

E' previsto un contributo economico a favore delle famiglie affidatarie che verrà calcolato ed erogato in base ai criteri stabiliti nelle linee guida del CASF (Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare) al quale il Comune fa riferimento.

Art. 17 Motivi di esclusione e criteri ulteriori e aggiuntivi

Per quanto concerne l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 7 punto 1, accanto all'ISEE, sono definiti criteri ulteriori di determinazione della condizione economica e/o della valutazione propedeutica all'erogazione della prestazione, inclusa documentazione attestante la sopravvenuta modifica della condizione socio-economica del nucleo familiare, quali:

1. il nucleo, o la singola persona richiedente, sia proprietario di beni mobili registrati non classificabili quali strumenti di lavoro e che non siano essenziali per la mobilità del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare;
2. il nucleo, o la singola persona richiedente, sia proprietario o abbia la nuda proprietà al 100% o l'usufrutto, intero o parziale, di beni immobili (salvo l'alloggio di abitazione);
3. possesso di depositi bancari o postali, di titoli di stato (BOT, CCT, etc.) ed altre forme di risparmio mobiliare (obbligazioni, azioni, quote di fondi di investimento, etc.) che possono costituire una fonte di reddito sufficiente a superare il disagio che induce alla domanda di prestazione sociale o che, se liquidati, consentano di fronteggiare la situazione. Nel caso in cui tali disponibilità finanziarie possano concorrere solo in parte alla risoluzione dello stato di bisogno, la prestazione sociale potrà essere erogata solo a seguito dell'esaurimento di tali disponibilità. Relativamente ai depositi bancari o postali non costituisce motivo di esclusione l'esistenza di deposito la cui giacenza sia di livello molto basso e giustificata dalle esigenze familiari (accredito pensioni, pagamento bollette, etc.), per un valore al di sotto di € 2.000,00;
4. rifiuto, da parte del richiedente la prestazione sociale o di altro soggetto del nucleo, di proposte o soluzioni alternative all'intervento di assistenza economica che possano rappresentare una possibilità per superare o ridurre la condizione di disagio;
5. il nucleo o la singola persona richiedente abbia violato gli impegni assunti con il progetto assistenziale individualizzato collegato ad un precedente intervento di prestazione sociale concordato con il servizio sociale;
6. l'interessato non dia il proprio consenso al tentativo del servizio sociale di acquisire un coinvolgimento nel progetto assistenziale individualizzato, degli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c.;
7. la somma richiesta debba essere destinata al pagamento di sanzioni;
8. mancata presentazione della documentazione richiesta dal Servizio Sociale, senza giustificato motivo;
9. ISEE superiore alla soglia prevista per la concessione della prestazione sociale;
10. ulteriori entrate del nucleo non documentate, ma autodichiarate dal soggetto richiedente la prestazione sociale (es. versamenti mensili in aiuto da parte di parenti, entrate pressoché costanti derivanti da lavoretti, etc.);

Qualora si verifichi almeno una delle fattispecie dei punti da 1 a 9 del precedente comma, non sarà erogata alcuna prestazione sociale.

Qualora si verifichi la fattispecie di cui al punto 10, le entrate autodichiarate andranno aggiunte, dal responsabile del procedimento, all'ISEE mensile dichiarato, tenuto conto della scala di equivalenza del nucleo, al fine della determinazione dell'effettivo ISEE per il singolo procedimento che si sta istruendo in relazione alla verifica del requisito d'accesso alla prestazione.

Art. 18

Ulteriore motivo di esclusione o revoca dalla prestazione per omesse o false dichiarazioni dei richiedenti

Nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, l'amministrazione è tenuta ad adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, comunicazione motivata di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo.

L'amministrazione dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto.

In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, sarà avviata azione legale nelle sedi opportune.

Art. 19

Parenti obbligati

Il settore comunale competente informerà i richiedenti le prestazioni sociali agevolate delle facoltà che la normativa vigente (art. 433 c.c.) attribuisce loro rispetto alla possibilità di richiedere sostegno ai parenti tenuti agli alimenti.

Art. 20

Controlli sulle dichiarazioni ed autocertificazioni

In applicazione di quanto previsto dalla normativa, l'Amministrazione eseguirà tutti i controlli sulle informazioni auto dichiarate dai richiedenti le prestazioni sociali, avvalendosi:

- degli archivi in proprio possesso e degli archivi di altri enti pubblici (INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.)
- della facoltà di richiedere accertamenti mirati da parte della polizia locale e della Guardia di Finanza su liste di beneficiari.

Qualora anche soltanto una delle informazioni auto dichiarate risultasse falsa o incompleta, l'Amministrazione presenterà querela all'Autorità Giudiziaria, non attiverà o sospenderà la prestazione, e procederà al recupero di quanto indebitamente percepito o non assunto dai beneficiari come costo.

Art. 21

Norme finalizzate ad assicurare gli equilibri di bilancio

Se il responsabile del procedimento competente, in relazione a determinati servizi, ha la percezione che le entrate derivanti dall'applicazione dell'ISEE non garantiscano il gettito previsto nel bilancio di previsione dell'anno corrente, proporrà al Capo area di riferimento l'ipotesi di modifica dei requisiti di accesso, dei criteri di erogazione e/o delle tariffe da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione comunale. Si avrà cura che i nuovi requisiti di accesso, i nuovi criteri di erogazione e le nuove tariffe, applicate all'ISEE dei

richiedenti, assicurino un gettito di entrate corrispondente alle previsioni di Bilancio dell'anno.

Per le prestazioni sociali che si concretizzano in erogazioni di somme di denaro da parte dell'Amministrazione comunale, queste saranno erogate nei limiti della disponibilità di bilancio.

Art. 22 Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni sotto riportate del Regolamento per la concessione di contributi economici approvato con delibera di C.C. n. 42 del 12/09/2007 e ss.mm.ii.:

Titolo II - Assistenza e Sicurezza Sociale - in particolare i seguenti capi:

CAPO 1 Assistenza Economica: determinazione criteri generali;

CAPO 2 Interventi Economici per Assistenza Farmaceutica e Sanitaria;

CAPO 4 Contributi Economici rette di frequenza asilo nido e scuola materna;

CAPO 5 Erogazione di contributi economici a nuclei familiari affidatari di minori;

CAPO 7 Soggiorni climatici per anziani;

CAPO 8 Erogazione contributi per rientro emigrati dall'estero;

CAPO 9 Interventi economici riguardanti i grandi invalidi del lavoro;

CAPO 11 procedura amministrativa per l'ammissione ai contributi di assistenza sociale;

Disposizioni finali, in particolare gli art. 63 e -art. 64

Inoltre, tale regolamentazione sostituisce, per quanto non compatibile, quanto disciplinato nel vigente Regolamento dei servizi di assistenza domiciliare, pasti a domicilio e mobilità debole.

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01/11/2016.

Il presente Regolamento comunale è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 28.09.2016, esecutiva l'11.10.2016,

Publicato all'albo comunale on-line, contestualmente alla delibera di approvazione, per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 4 comma 4 dello Statuto Comunale, è in vigore dal **1 novembre 2016** come previsto dall'art. 23 dello stesso Regolamento.

Rubano, 2 novembre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Babetto